



18 maggio 2022

Documento di base della Confederazione sull'evoluzione a medio e a lungo termine dell'epidemia di COVID-19 e sul passaggio alla «situazione normale»

Dal 30 marzo al 30 aprile 2022, il Consiglio federale ha sottoposto la bozza del presente documento di base per consultazione ai Cantoni chiedendo loro se volevano farne un documento di base congiunto. Nove Cantoni si sono opposti, diversi altri Cantoni hanno proposto modifiche sostanziali, che non rispecchiavano la posizione del Consiglio federale. Quest'ultimo ha pertanto deciso di pubblicare il presente documento di base come documento della Confederazione anziché come documento congiunto di Confederazione e Cantoni.

1. Situazione iniziale

L'andamento futuro della pandemia di COVID-19 è associato a molte incognite. È tuttavia presumibile che la società dovrà adattarsi a una convivenza a lungo termine con la COVID-19. Trattandosi di un agente patogeno respiratorio, anche in futuro potrebbero verificarsi ondate stagionali della malattia. Con l'arrivo dei mesi più caldi è previsto un rallentamento dell'attuale ondata d'infezione provocata dalla variante Omicron. Come negli scorsi due anni, nei mesi estivi il tasso d'infezioni dovrebbe mantenersi a un livello contenuto. Al contempo, c'è da attendersi che al più tardi nei mesi autunnali e invernali la circolazione del virus riprenderà. L'obiettivo primario della gestione dell'epidemia di COVID-19 da parte della Confederazione e dei Cantoni resta proteggere al meglio la salute della popolazione in Svizzera, impedire un sovraccarico del sistema sanitario e ridurre il più possibile le ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche negative dell'epidemia.

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di abrogare gran parte dei provvedimenti per la lotta alla pandemia. L'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) e con essa i pochi provvedimenti ancora in vigore sono stati applicati fino al 31 marzo 2022. Da tale data non vige più la «situazione particolare» secondo l'articolo 6 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101).

Con il passaggio alla «situazione normale», ha inizio una fase transitoria di gestione della COVID-19 in Svizzera, durante la quale i livelli di vigilanza e reattività dovranno restare alti. Viste le incertezze sull'evoluzione dell'epidemia, questa fase transitoria dovrebbe protrarsi almeno fino alla primavera del 2023. Su tale periodo è incentrato il presente documento. Il prossimo anno dovrà essere effettuata una nuova valutazione della situazione in Svizzera. Nella «situazione normale» si applica la tradizionale ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni secondo la LEp¹. Per preparare in modo ottimale la fase transitoria occorre definire chiaramente le sfide e avviare le pianificazioni necessarie.

Il presente documento definisce gli atti preparatori necessari da parte della Confederazione e dei Cantoni nella fase transitoria e descrive gli obiettivi e la ripartizione dei compiti per garantire la futura gestione dell'epidemia di COVID-19.

¹ La legge COVID-19 contiene provvedimenti complementari volti a proteggere la salute. Il 31 dicembre 2022 diverse disposizioni della legge COVID-19 alla base di vari provvedimenti giungeranno tuttavia a scadenza (cfr. in dettaglio la sezione 5). Il 27 aprile 2022 il Consiglio federale ha sottoposto ai Cantoni per consultazione una proposta di proroga di determinate disposizioni.



Excursus: fase endemica

Il passaggio alla «situazione normale» secondo la LEp non va equiparato all'entrata nella fase endemica, poiché quest'ultima è definita esclusivamente in base a criteri epidemiologici. Per fase endemica s'intende la presenza costante di una malattia durante un periodo prolungato, seppur con un'incidenza altalenante. Ne risulta una certa stabilità epidemiologica, senza però escludere focolai, ad esempio di carattere stagionale. Il carico di malattia e la pressione sul sistema sanitario possono essere notevoli anche nella fase endemica.

La transizione verso la fase endemica è un processo graduale e non un passaggio brusco. L'inizio di tale fase è impossibile da prevedere e può quindi essere stabilito solo retrospettivamente. È inoltre presumibile che un «equilibrio» tra la copertura immunitaria della popolazione e la virulenza o la diffusione del virus SARS-CoV-2 sarà raggiunto solo gradualmente. In base all'esperienza delle pandemie del passato, questo processo può durare anni.

2. Possibili evoluzioni a medio e a lungo termine: descrizione degli scenari

È impossibile prevedere con precisione come evolverà il tasso d'infezioni nell'autunno-inverno 2022/23. Sono ipotizzabili vari scenari, che si orientano soprattutto al carico del sistema sanitario. Per descrivere gli scenari si continua tuttavia a rinunciare alla fissazione di valori soglia o a un rigido sistema di indicatori o colori. L'esperienza della gestione della pandemia di COVID-19 ha mostrato che la situazione epidemiologica non può essere valutata in modo attendibile in base a un sistema fisso di indicatori. Occorre invece valutare la situazione complessiva tenendo conto dei più svariati fattori d'influenza.

Numero d'infezioni basso (scenario 1): l'immunità esistente e persistente all'interno della popolazione mantiene basse la circolazione del virus e la pressione sul sistema sanitario. Si verificano pochi focolai regionali.

L'aumento del numero d'infezioni può essere gestito con le strutture esistenti (scenario 2): benché il numero di casi e la pressione sul sistema sanitario aumentino, tale crescita può essere gestita con le strutture esistenti nell'autunno-inverno 2022/23. Non vi è alcun rischio di sovraccarico del sistema sanitario ambulatoriale e di quello stazionario.

L'aumento del numero d'infezioni non può più essere gestito con le strutture esistenti (scenario 3): si verifica un incremento del tasso d'infezioni con un rischio elevato di sovraccarico del sistema sanitario. A seconda della sua intensità, il tasso d'infezioni non può più essere gestito con le strutture esistenti. Per scongiurare un sovraccarico del sistema sanitario sono necessari provvedimenti e risorse supplementari. Questa evoluzione può avere varie cause:

Un calo della protezione dalle forme gravi della malattia all'interno della popolazione, causato ad esempio da un indebolimento dell'immunità offerta dalla vaccinazione o dalla guarigione. Questo calo dell'immunità è già stato osservato nelle persone a rischio in seguito all'immunizzazione di base con due vaccinazioni, rendendo necessaria una vaccinazione di richiamo. Le persone non vaccinate, non immunizzate per niente o eventualmente immunizzate in misura insufficiente da un'infezione con la variante Omicron, rischiano quindi nuovamente di sviluppare una forma grave della malattia, a seconda della variante dominante;

Anche la comparsa di varianti preoccupanti del virus SARS-CoV-2, in grado di aggirare l'immunità esistente, è sempre possibile ed è favorita da un'elevata circolazione del virus associata a forti differenze nella copertura vaccinale. Questo scenario corrisponde a un



ritorno a una fase iniziale della lotta all'epidemia di COVID-19 in Svizzera: a seconda delle caratteristiche della variante, anche le persone immunizzate non sono infatti protette dalle forme gravi della malattia;

Una combinazione dei fattori menzionati sopra: una nuova variante preoccupante del virus colpisce una popolazione all'interno della quale la protezione dalle forme gravi della malattia diminuisce gradualmente.

Scenario 4: situazione pandemica con un nuovo agente patogeno: occorre costantemente prendere in considerazione la possibilità che compaiano altri agenti patogeni potenzialmente pandemici.

La descrizione di questi scenari dovrà consentire alla Confederazione e ai Cantoni di svolgere i lavori necessari per preparare al meglio la fase transitoria, malgrado le attuali incertezze sull'andamento delle infezioni nei mesi autunnali e invernali 2022/23. Anziché essere suddivisi in base ai quattro scenari proposti, i compiti e le competenze descritti nella sezione 6 sono quindi raggruppati in modo da consentire alla Confederazione e ai Cantoni di prepararsi adeguatamente a tutti gli scenari descritti.

3. Compiti e competenze della Confederazione e dei Cantoni a medio e a lungo termine

L'incertezza relativa all'evoluzione epidemiologica durante la fase transitoria, prima che subentri la fase endemica, richiede da parte della Confederazione e dei Cantoni un approccio in grado di agire d'anticipo. La pianificazione della transizione comprende due elementi principali.

3.1. Ripristino della «situazione normale» secondo la LEp con le sue strutture regolari

Il ripristino della situazione normale è possibile e necessario per due motivi:

- il tasso d'infezioni e il suo impatto sul sistema sanitario si dovrebbero via via attenuare. Siccome perlomeno nei prossimi mesi non vi è più da attendersi un pericolo rilevante per la salute pubblica, le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 LEp non sono più adempite. La responsabilità principale della lotta contro l'epidemia nella situazione normale è dei Cantoni (cfr. sezione 5);
- negli ultimi due anni, i Cantoni hanno sviluppato capacità e competenze per reagire in modo adeguato e coordinato agli sviluppi dell'epidemia di COVID-19 in Svizzera. Ciò consentirà loro di gestire anche future evoluzioni negative del tasso d'infezioni nell'ambito della «situazione normale» nonché delle strutture e dei processi collaudati, senza che sussista un pericolo per la salute pubblica. La Confederazione si limiterà al ruolo attribuitole dalla LEp nella «situazione normale» (sorveglianza, informazione, trasporto internazionale di viaggiatori ecc., cfr. sezione 6).

Con il passaggio dalla «situazione straordinaria» alla «situazione particolare», la responsabilità principale della Confederazione si è già trasformata in una responsabilità condivisa tra Confederazione e Cantoni. Con il ripristino della «situazione normale», diversi compiti rientreranno nuovamente nella sfera di responsabilità principale dei Cantoni.

3.2. Adeguamento dei provvedimenti adottati per gestire la pandemia

Le incognite epidemiologiche durante la fase transitoria richiedono un alto grado di vigilanza e reattività a tutti i livelli. Durante la fase transitoria è importante ad esempio garantire il



mantenimento delle strutture e dei sistemi collaudati in modo da poter riconoscere rapidamente i nuovi sviluppi e reagire adeguatamente (in particolare test, vaccinazione, tracciamento dei contatti, sorveglianza, obbligo di notifica degli ospedali). Non occorrerà tuttavia mantenere tutti i provvedimenti di gestione dell'epidemia. Alcune prestazioni fornite dalla Confederazione saranno quindi assunte dai Cantoni. Altre prestazioni fornite durante la gestione dell'epidemia potranno essere adattate o del tutto eliminate. Maggiori dettagli figurano nella sezione 6.

4. Eventuale ripristino della situazione particolare

Come descritto nella sezione 2, sussiste la possibilità di un'ondata di infezioni durante la quale vi è un rischio elevato di sovraccarico delle strutture ospedaliere oppure aumenta fortemente il numero di decessi per via dell'indisponibilità di vaccini (p. es. se non è possibile modificare in tempi rapidi il vaccino). In un caso simile dovrebbero essere presi in considerazione provvedimenti non farmaceutici, la cui necessità non comporta tuttavia automaticamente il passaggio alla situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 LEp. Piuttosto, tale passaggio avviene esclusivamente se sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 6 LEp. Il legislatore ha previsto essenzialmente le due condizioni seguenti: (1) i Cantoni, in qualità di organi esecutivi ordinari, non sono più in grado di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e (2) vi è un particolare pericolo per la salute pubblica.

Sulla base delle esperienze degli scorsi due anni e dei lavori di pianificazione e preparazione da effettuare entro l'autunno del 2022 (cfr. sezione 6.4.), il Consiglio federale presume che i Cantoni saranno in grado di impedire l'insorgere di un pericolo per la salute pubblica attraverso una procedura coordinata, per quanto necessario e auspicato, e di gestire un'ampia gamma di possibili sviluppi epidemici nelle strutture esecutive ordinarie e di conseguenza nel quadro della «situazione normale». All'occorrenza, la Confederazione li sosterrà nell'ambito del suo mandato d'informazione e coordinamento, per esempio pubblicando raccomandazioni relative ai provvedimenti.

Sussisterebbe un particolare pericolo per la salute pubblica e pertanto il presupposto per una «situazione particolare» secondo i criteri dell'articolo 6 LEp solo nel contesto di una nuova ondata pandemica particolarmente violenta con un sovraccarico del sistema sanitario superiore rispetto a quanto avvenuto nelle ondate precedenti e impossibile da gestire con provvedimenti cantonali, oppure se insorgesse una nuova situazione che non può essere affrontata con i provvedimenti adottati sino a quel momento e va oltre le possibilità degli organi esecutivi ordinari. Dovrebbero essere nuovamente valutati provvedimenti nazionali adeguati alle circostanze solo se in situazioni del genere dovessero rivelarsi necessari provvedimenti uniformi in tutta la Svizzera, impossibili da adottare malgrado intensi sforzi di coordinamento tra i Cantoni. Nell'ambito dei loro canali di coordinamento e dei relativi accordi, i Cantoni possono ordinare in qualsiasi momento provvedimenti mirati, coordinati e uniformi, con la possibilità di un sostegno da parte della Confederazione nel quadro del coordinamento dell'esecuzione. La necessità di ordinare provvedimenti uniformi non è tuttavia l'unico criterio che giustifica un'applicazione dell'articolo 6 LEp. Spetta a ogni singolo Cantone decidere se introdurre un disciplinamento coordinato o optare per un disciplinamento derogatorio sul proprio territorio, escludendo quindi un disciplinamento uniforme in tutta la Svizzera.

5. Situazione normale: condizioni quadro giuridiche

Con l'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare è ripristinata la «situazione normale» secondo la LEp. La «situazione particolare» termina al momento in cui le condizioni di cui all'articolo 6 LEp non sono più adempite e di conseguenza non resta più in vigore nessuno dei provvedimenti disciplinati dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare.



Con la soppressione della situazione di pericolo particolare e di conseguenza dei provvedimenti federali spetta ai Cantoni ordinare provvedimenti per proteggere la popolazione. La ripartizione delle competenze stabilita dalla LEp prevede che, in linea di massima, nella «situazione normale» spetti ai Cantoni eseguire la LEp e ordinare provvedimenti di prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili. I Cantoni dispongono di un ampio ventaglio di provvedimenti nei confronti di singole persone (p. es. quarantena, isolamento, art. 33 e segg. LEp) come pure nei confronti della popolazione (obbligo della mascherina, divieto o limitazione di manifestazioni, chiusura di strutture, obbligo del certificato ecc., art. 40 LEp). In linea di principio, i Cantoni possono ordinare tutti i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nell'ambito della «situazione particolare» e sono anzi tenuti a farlo se opportuno per proteggere la salute pubblica e segnatamente per il mantenimento del sistema sanitario.

Accanto alla competenza generale di emanare diritto esecutivo, la Confederazione dispone di poteri limitati, ad esempio in materia d'informazione e raccomandazioni (art. 9 LEp), provvedimenti sull'entrata e l'uscita nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (art. 41 LEp) nonché approvvigionamento con agenti terapeutici (art. 44 LEp). Essa vigila inoltre sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni e coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme (art. 77 LEp). A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione.

In relazione a tali provvedimenti si possono menzionare i dettagli elencati qui di seguito.

Competenza federale

- L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può formulare raccomandazioni su possibili provvedimenti, ad esempio in materia di distanziamento, igiene e obbligo della mascherina (cfr. art. 9 LEp) (forma giuridica: raccomandazione).
- Attraverso il coordinamento dell'esecuzione e la vigilanza, l'UFSP può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione, ordinare loro di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione in caso di rischi per la salute pubblica come pure obbligarli a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione (cfr. art. 77 LEp), ad esempio per quanto riguarda la quarantena e l'isolamento (forma giuridica: raccomandazione/direttiva).
- Se necessario, in vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può, conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LEp, ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti (forma giuridica: direttiva).

Competenza cantonale

- Conformemente all'articolo 40 LEp, i Cantoni possono ad esempio vietare o limitare manifestazioni, chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio oppure vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati. Possono anche ordinare l'obbligo della mascherina in determinate situazioni (trasporti pubblici, negozi, manifestazioni, scuole).
- I Cantoni possono ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone conformemente all'articolo 30 e segg. LEp: isolamento e quarantena, tracciamento dei contatti.

L'abrogazione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e il ripristino della «situazione normale» non riguardano i provvedimenti della Confederazione basati sulla legge COVID-19 o su altre disposizioni della LEp, essenzialmente:

- i poteri in materia di sorveglianza, informazione e raccomandazioni (art. 9 e 11 LEp);



- i provvedimenti in materia di agenti terapeutici e materiale medico per l'assistenza sanitaria, segnatamente le deroghe concernenti l'omologazione e l'acquisto di materiale medico importante (competenza secondo l'art. 3 della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022, e per quanto riguarda gli agenti terapeutici l'art. 44 LEp);
- i provvedimenti nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (competenza secondo l'art. 41 e segg. LEp);
- il sistema di test e di tracciamento dei contatti (sostegno finanziario; banca dati CT) (di competenza della Confederazione secondo l'art. 3b della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022);
- l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (competenza secondo l'art. 3 cpv. 4 e 7 lett. b della legge COVID-19 nonché l'art. 25a dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2022);
- l'assunzione dei costi dei test (competenza secondo l'art. 3 cpv. 5 e 6 della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022);
- i provvedimenti di protezione dei lavoratori: resta la competenza secondo la legge sul lavoro e la legge COVID-19; per i lavoratori particolarmente a rischio conformemente all'articolo 4 della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022;
- il certificato COVID-19 (competenza secondo l'art. 6a della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022);
- le app COVID (sistemi di tracciamento della prossimità e delle presenze) (competenza secondo l'art. 60a LEp e l'art. 3 cpv. 7 lett. a della legge COVID-19, in vigore fino al 31 dicembre 2022).

6. Settori tematici e di compiti

Il passaggio alla «situazione normale» trasferisce diversi compiti di gestione della crisi nella sfera di responsabilità principale dei Cantoni e impone un adeguamento dei dispositivi. Si tratta di definire quali provvedimenti dovranno essere mantenuti in quale forma e di stabilire le relative competenze e responsabilità della Confederazione e dei Cantoni, tenendo conto delle condizioni quadro e delle sfide per poter reagire rapidamente, se necessario, a sviluppi epidemiologici sfavorevoli durante la fase transitoria tra la primavera 2022 e la primavera 2023.

In base agli scenari descritti non si può escludere una situazione epidemiologica più tesa in particolare nell'autunno-inverno 2022/23. Il coordinamento dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni resta quindi importante anche nella «situazione normale» ed entrambi i livelli dello Stato devono svolgere i loro compiti conformemente alle competenze descritte nella sezione precedente. Qui di seguito sono enumerati e descritti in dettaglio i principali settori tematici.

6.1. Sorveglianza e sistemi di dichiarazione

Una sorveglianza affidabile dell'andamento epidemiologico resta un elemento fondamentale della lotta contro la COVID-19 anche durante la fase transitoria. Gli ulteriori strumenti devono servire a garantire la possibilità di monitorare l'evoluzione epidemiologica, comunicare rapidamente ai Cantoni un'eventuale intensificazione delle infezioni o focolai consistenti e, se necessario, adottare opportuni provvedimenti a livello cantonale. A tal fine occorre mantenere i sistemi di monitoraggio e analisi pertinenti come pure sorvegliare sia le capacità ospedaliere, in particolare i posti in terapia intensiva, sia quelle ambulatoriali in modo da identificare precocemente eventuali colli di bottiglia.



Obiettivo

Mantenere i sistemi di sorveglianza e dichiarazione esistenti conformemente ai requisiti risultanti dalla strategia di test e sorveglianza, mettendo l'accento sul carico di malattia, l'entità della circolazione del virus, le varianti del virus e lo stato immunitario. I processi di dichiarazione e analisi per la COVID-19 sono integrati nel sistema di gestione dei dati delle altre malattie infettive con obbligo di dichiarazione.

Compiti della Confederazione

La Confederazione resta competente per i sistemi di monitoraggio e analisi pertinenti nonché per la sorveglianza delle capacità ospedaliere e mette i dati rilevati a disposizione dei Cantoni, del mondo scientifico e della popolazione. Il dashboard COVID-19 è mantenuto con le sue funzioni attuali fino al termine della «situazione particolare». Successivamente, il numero di indicatori pubblicati e la frequenza delle pubblicazioni saranno ridotti. I dati da dichiarare continueranno a essere rilevati e analizzati. Se la circolazione del virus dovesse raggiungere l'entità dello scenario 3 (l'aumento del numero d'infezioni non può più essere gestito con le strutture esistenti) e se per il controllo si renderanno nuovamente necessari dati giornalieri, sarà possibile ripristinare un aggiornamento più frequente del dashboard al fine di mettere nuovamente a disposizione giornalmente in forma aggiornata tutte le informazioni disponibili oggi. Per garantire la sorveglianza sono inoltre mantenuti, oltre ai test sulle persone sintomatiche, il sistema di dichiarazione Sentinella, il monitoraggio delle acque di scarico, la valutazione delle nuove varianti del virus, la sorveglianza genomica e la *COVID-19 Hospital Based Surveillance* (CH-SUR). L'obbligo di dichiarare i campioni positivi e la rilevazione a campione della circolazione del virus all'interno della popolazione restano in vigore. La sorveglianza genomica è effettuata a campione per ottimizzare le risorse ponendo l'accento sui casi ospedalizzati e in seconda battuta anche sul settore ambulatoriale. Questo dovrebbe consentire di riconoscere l'insorgere di nuove varianti del virus e monitorare la loro diffusione.

Il servizio sanitario coordinato (SSC) prosegue il progetto di sorveglianza dell'occupazione degli ospedali, già avviato, in modo da disporre di informazioni dettagliate sulle persone ricoverate nelle terapie intensive (ingresso, quota di persone di più di 65 anni nonché di persone vaccinate/infezioni negli ultimi X mesi) anche nell'autunno/inverno 2022/23. Per poter portare avanti il monitoraggio dell'occupazione degli ospedali, il Consiglio federale verificherà se prorogare la base giuridica nella legge COVID-19 attualmente limitata nel tempo.

La registrazione dello stato immunitario (sieroprevalenza) della popolazione nell'ambito di studi proseguirà almeno fino alla fine del 2022. Sono inoltre previsti studi di coorte che analizzano lo stato immunitario (inclusa la risposta immunitaria cellulare) della popolazione e proseguiranno per almeno altri due anni (cfr. sezione 6.7). Anche il monitoraggio della situazione e l'analisi dell'occupazione degli ospedali come pure il coordinamento nazionale per il trasferimento di pazienti restano di competenza della Confederazione, a meno che non vengano assunti dai Cantoni (cfr. sezione 6.3).

Compiti dei Cantoni

I Cantoni sostengono le attività di sorveglianza della Confederazione notificando tempestivamente i dati sull'occupazione degli ospedali e analizzando i campioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico. Collegano inoltre i loro ospedali al centro di coordinamento nazionale e alle reti regionali. Assicurano l'accesso ai test per le persone sintomatiche e consentono test a campione in vari gruppi di popolazione (cfr. sezione 6.2).



6.2. Test

L'accesso ai test dovrebbe ancora essere garantito per l'intera popolazione, ponendo particolare attenzione sulla semplicità di accesso ai test per gruppi a rischio (necessità medica diretta) e sulla loro protezione (riduzione dell'introduzione nel gruppo a rischio per mezzo di test in caso di sintomi di congiunti e persone con contatti frequenti). Devono restare disponibili capacità di test anche per le indagini sui focolai. In caso di peggioramento della situazione epidemiologica, bisogna poter mettere rapidamente a disposizione maggiori capacità di test.

Obiettivi

La strategia di test si concentra sulla protezione, la diagnostica e la terapia per le persone particolarmente a rischio nonché sulla gestione dei focolai, in particolare negli istituti medico-sociali e nelle strutture sanitarie. L'accento va posto sui test di persone particolarmente a rischio o di persone nella loro cerchia di contatti (test di persone sintomatiche e contatti). Anche i test ripetuti su persone asintomatiche devono limitarsi a questi istituti e infrastrutture essenziali. I test ripetuti nelle scuole non sono attualmente più necessari vista l'ampia immunità raggiunta tra i bambini in seguito all'ondata di infezioni con la variante Omicron. Il rapido ripristino delle capacità di test – compresi i test nelle aziende e nelle scuole – in caso di peggioramento della situazione epidemiologica va garantito per salvaguardare il sistema sanitario e le infrastrutture essenziali e mantenerne l'esercizio.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni mettono a disposizione offerte di test a bassa soglia, facilmente accessibili e garantiscono i test in caso di studi di focolai. A tal fine possono mantenere i centri di test esistenti o prevedere test sulle persone sintomatiche negli studi medici e in farmacia. I Cantoni provvedono affinché siano disponibili sufficienti capacità di test, compreso il materiale per il prelievo dei campioni, nel caso in cui nell'autunno-inverno 2022/23 la situazione epidemiologica dovesse inasprirsi al punto da richiedere nuovamente più test e se dovessero eventualmente essere reintrodotti i test ripetuti in scuole e/o aziende. Per quanto riguarda l'attuazione della strategia di test e il finanziamento dei test a partire dal 1° gennaio 2023 si rimanda alla consultazione sul messaggio concernente la modifica della legge COVID-19 (proroga e modifica di determinate disposizioni), che sarà adottato dal Consiglio federale entro la sessione estiva 2022.

Compiti della Confederazione

La Confederazione crea le condizioni quadro per mettere a disposizione le diverse possibilità di test ed emana raccomandazioni concrete e adeguate alla situazione epidemiologica per la strategia di test. Per quanto riguarda l'attuazione della strategia di test e il finanziamento dei test a partire dal 1° gennaio 2023 si rimanda alla consultazione sul messaggio concernente la modifica della legge COVID-19. Attualmente vige un obbligo legale per il finanziamento dei test da parte della Confederazione fino a fine 2022. Non appena i costi dei test non saranno più assunti dalla Confederazione, quest'ultima metterà a disposizione raccomandazioni sulle modalità di fatturazione e sulle tariffe. Prepara inoltre il coordinamento tra i laboratori in caso di colli di bottiglia.

6.3. Capacità di assistenza

Obiettivo

Dovrebbero essere garantite le capacità di assistenza necessarie per far fronte ai picchi di attività al fine di ridurre al minimo il rischio di sovraccarico delle strutture sanitarie stazionarie e ambulatoriali.



Compiti dei Cantoni

Secondo la Costituzione federale, in linea di principio l'assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni. Spetta ai Cantoni garantire l'assistenza sanitaria. A tal fine devono approntare l'infrastruttura necessaria. I Cantoni possono potenziare le capacità di assistenza ad esempio creando condizioni quadro adatte al coordinamento e alla collaborazione tra i fornitori di prestazioni. Oltre a mettere a disposizione l'infrastruttura, potenziare e mantenere le risorse di personale specializzato presso gli istituti medico-sociali e gli ospedali resta un obiettivo essenziale a breve così come a lungo termine per garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità anche a fine vita.

Per quanto riguarda le capacità ospedaliere, l'articolo 3 capoverso 4^{bis} della legge COVID-19 stabilisce che, al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività.

I Cantoni devono inoltre definire le capacità di assistenza necessarie d'intesa con la Confederazione. Il 10 marzo 2022 il comitato direttivo della CDS ha pubblicato una raccomandazione su come attuare la disposizione della legge COVID-19. Il documento descrive le modalità in cui i Cantoni intendono attuare un eventuale aumento delle capacità e come giudicano il tema del finanziamento, senza purtroppo definire alcun numero concreto di posti letto né una percentuale di aumento delle capacità.

Compiti della Confederazione

L'articolo 3 capoverso 4^{bis} della legge COVID-19 attribuisce alla Confederazione solo un ruolo di coordinamento: essa sostiene gli sforzi dei Cantoni nel prepararsi a un aumento delle capacità e accoglie favorevolmente l'avvenuto inizio dei lavori preparatori. Non è chiaro in che misura le presenti raccomandazioni della CDS e la loro attuazione da parte dei Cantoni possano tenere conto del volere del legislatore. Dalla prospettiva del Consiglio federale, alla luce dello stato attuale delle conoscenze e delle esperienze degli scorsi due anni, è necessario aumentare le riserve di capacità affinché queste possano essere attivate in caso di nuova elevata sollecitazione del sistema ospedaliero al fine di poter ridurre il carico sul personale ospedaliero. Il Consiglio federale avrebbe pertanto preferito raccomandazioni più vincolanti da parte della CDS. Secondo la Costituzione, spetta tuttavia ai Cantoni garantire le capacità per l'assistenza e adeguarle in base all'esperienza dei due anni precedenti. La Confederazione non dispone di alcuna base giuridica per il finanziamento di capacità ospedaliere aggiuntive, avendo il Parlamento, dopo intense deliberazioni, rinunciato a crearne una.

6.4. Provvedimenti non farmaceutici (compreso il certificato COVID-19)

Nell'ambito della «situazione particolare», per far fronte alla crisi COVID-19 la Confederazione ha introdotto su scala nazionale, adattato alla situazione e in parte già revocato vari provvedimenti non farmaceutici (obbligo della mascherina, obbligo del telelavoro, limitazioni della capienza e dell'accesso ecc.). Nella «situazione normale», la competenza di reintrodurre, se necessario, tali provvedimenti spetta esclusivamente ai Cantoni. Anche se un coordinamento intercantonale tempestivo dei provvedimenti rappresenta una sfida per loro, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica i Cantoni dispongono di ampie opzioni per controllare le infezioni e ridurre al minimo il rischio di sovraccarico del sistema sanitario (cfr. sezione 4). Come la Confederazione nella «situazione particolare», anche i Cantoni possono collaborare con i gestori e le istituzioni e integrare nel dispositivo cantonale i provvedimenti settoriali adottati da questi ultimi.

Il messaggio concernente la modifica della legge COVID-19 prevede la proroga delle basi legali degli strumenti già introdotti sul piano federale, come l'app SwissCovid o i certificati COVID-19, al fine di consentirne il mantenimento o la reintroduzione. Occorre inoltre prendere



in esame misure volte a migliorare la qualità dell'aria nei luoghi chiusi grazie a una ventilazione efficiente (tra cui la verifica di provvedimenti di sostegno, p. es. sensori di CO₂ in luoghi selezionati).

Obiettivo

Mantenere le strutture nazionali e cantonali come pure le capacità personali e finanziarie necessarie e il know-how per il tracciamento dei contatti. Aggiornare se necessario le raccomandazioni a livello nazionale sulla gestione dei casi di COVID-19 e dei loro contatti. Sostenere attivamente la popolazione nel valutare i propri rischi e adottare eventuali misure di protezione sotto la propria responsabilità. Se dovessero rivelarsi nuovamente necessari provvedimenti non farmaceutici, sarebbero di competenza dei Cantoni (cfr. sezione 4). Mantenere il certificato COVID-19 quale requisito per viaggiare e svilupparlo ulteriormente in base alle prescrizioni dell'Unione europea (UE). Il certificato sarà quindi a disposizione anche per un eventuale reimpiego in Svizzera in base agli scenari descritti.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni sono responsabili di adottare provvedimenti non farmaceutici (obbligo della mascherina, limitazioni della capienza, divieto di manifestazioni, chiusura di strutture, piani di protezione, uso del certificato COVID-19 in Svizzera, quarantena e isolamento ecc.) in funzione della situazione epidemiologica. Ciò vale anche per i provvedimenti ordinati finora dalla Confederazione e ora aboliti. I Cantoni assicurano inoltre l'attuazione e il rispetto di tali provvedimenti. Sono tenuti a garantire una procedura coordinata e a consentire l'introduzione dei relativi provvedimenti a livello regionale o nazionale. A tale scopo possono per esempio adottare disciplinamenti intercantionali al fine di introdurre, se necessario, provvedimenti sensati dal punto di vista epidemiologico (p. es. tra i Cantoni di domicilio e di lavoro). Anche se determinati provvedimenti, come per esempio l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici, dovrebbero ragionevolmente valere in tutta la Svizzera, ciò non significa che solo la Confederazione possa adottare tali provvedimenti. Nella «situazione normale», la responsabilità di tali provvedimenti è dei Cantoni.

Essi sono responsabili anche di mantenere, a seconda delle necessità, le strutture e i processi per gestire i casi e i loro contatti. Garantiscono il know-how, le risorse personali e le applicazioni informatiche necessarie. Se la situazione epidemiologica lo richiede, sono in grado di procedere a un tracciamento completo dei contatti. I Cantoni sono liberi di decidere anche a partire da quale scenario debba essere ripristinato un tracciamento completo dei contatti, puntando a un'ampia automatizzazione dei processi per aumentare l'efficienza e consentendo il coordinamento tra Cantoni, per esempio attraverso la creazione di opportune interfacce con il sistema di dichiarazione obbligatoria.

Certificato COVID-19

- Vigilanza sugli emittenti di certificati COVID conformi UE (compresa l'emissione automatica); esame delle domande di certificato COVID-19 per le persone vaccinate o guarite all'estero con domicilio in Svizzera o titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera.
- Se necessario, mantenimento dell'obbligo del certificato nella sfera di competenza cantonale con le regole di verifica esistenti. Sono escluse regole di verifica cantonali specifiche.

Compiti della Confederazione

La Confederazione elabora, se necessario, raccomandazioni sulla gestione dei casi e dei loro contatti per esempio in relazione a isolamento e quarantena. Svolge inoltre un ruolo di



coordinamento in materia di tracciamento dei contatti. Può anche sostenere, sul piano organizzativo, il coordinamento dei provvedimenti da parte dei Cantoni.

L'uso dell'app SwissCovid è stato sospeso al 1° aprile 2022. Si sta valutando se sviluppare ulteriormente l'app SwissCovid in vista di un eventuale nuovo impiego. L'app SwissCovid può inoltre essere reimpiegata se necessario.

In relazione al certificato COVID-19, la Confederazione assicura le condizioni tecniche e organizzative per l'emissione e la verifica dei certificati COVID-19 (p. es. in situazioni particolari, nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori). Ciò comprende in particolare:

- l'emissione dei certificati COVID conformi UE (compresa l'emissione automatica);
- il mantenimento dell'infrastruttura e la garanzia della compatibilità con l'UE, l'ulteriore sviluppo della gestione delle autorizzazioni e l'ulteriore sviluppo della *Fraud-Detection* assieme ai Cantoni;
- il mantenimento dell'infrastruttura per l'emissione di certificati per le persone vaccinate o guarite all'estero con domicilio in Svizzera o titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera (Organo nazionale per la richiesta);
- se del caso, l'adeguamento delle regole di verifica conformemente alle prescrizioni dell'UE.

Il disciplinamento relativo ai certificati COVID per ora nella legge COVID-19 è limitato nel tempo fino alla fine del 2022. Per poter continuare a emettere certificati – in particolare per il trasporto internazionale viaggiatori – occorrerà prorogare la relativa base giuridica. Non saranno più emessi certificati svizzeri per le persone guarite nonché certificati svizzeri di deroga.

6.5. Vaccinazioni

Attualmente bisogna partire dal presupposto che al più tardi nell'autunno 2022 sarà necessaria una nuova vaccinazione di richiamo per la popolazione o per una parte di essa. Occorre inoltre garantire in ogni momento la possibilità di farsi vaccinare, ad esempio per le persone immunosopresse, i viaggiatori che hanno bisogno di un certificato nonché le persone non ancora vaccinate che decidono di farlo o chi necessita di una vaccinazione di richiamo. Per continuare a garantire una disponibilità sufficiente di vaccini in Svizzera, occorre garantirne anche in futuro l'acquisto e la logistica. Raccomandazioni dettagliate sulla vaccinazione e altri prodotti informativi assicurano il flusso d'informazioni destinate ai professionisti della salute e alla popolazione.

Per sorvegliare l'uso dei vaccini, la loro efficacia, la copertura vaccinale e il numero di casi sospetti di effetti collaterali notificati occorre mantenere il monitoraggio nazionale della vaccinazione nonché l'infrastruttura informatica di amministrazione e documentazione delle vaccinazioni.

La fornitura di vaccini a livello internazionale (in via prioritaria attraverso l'iniziativa *COVID-19 Vaccines Global Access*, COVAX) serve a fornire un contributo globale alla lotta contro la pandemia e a evitare la distruzione di innumerevoli vaccini.

Obiettivo

Garantire l'organizzazione e lo svolgimento di vaccinazioni di richiamo a tutta la popolazione così come l'acquisto e la logistica dei vaccini, valutando via via la possibilità di fornitura a livello internazionale di dosi di vaccino non necessarie. Adeguare le raccomandazioni di vaccinazione allo stato attuale delle conoscenze e continuare a monitorare la disponibilità a



farsi vaccinare. Garantire a tutti un accesso a bassa soglia alla vaccinazione in ogni momento. Raggiungere le persone socialmente svantaggiate e vulnerabili e motivarle a farsi vaccinare mediante piani di comunicazione specifici. Notificare gli effetti collaterali a Swissmedic. Risarcire i danni dovuti alla vaccinazione conformemente alla LEp.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni attuano le raccomandazioni nazionali di vaccinazione. Garantiscono a tutta la popolazione la possibilità di farsi vaccinare, sia per i bambini sia per gli adulti, in qualsiasi momento nonché di effettuare la vaccinazione di richiamo (p. es. nell'autunno 2022). Siccome ancora una volta i fabbricanti potrebbero non mettere a disposizione siringhe individuali, è probabile che le vaccinazioni di richiamo dovranno essere somministrate prevalentemente in centri di vaccinazione anche nell'autunno-inverno 2022/23. I Cantoni garantiscono anche la distribuzione di materiale informativo ai professionisti della salute e alla popolazione e organizzano l'accesso a bassa soglia alla vaccinazione (p. es. tramite centri di vaccinazione, unità di vaccinazione itineranti, farmacie, studi medici, istituzioni sanitarie). I Cantoni rilevano inoltre dati sulle vaccinazioni per il monitoraggio. Gestiscono l'infrastruttura informatica d'iscrizione e documentazione della vaccinazione (art. 37 dell'ordinanza sulle epidemie) e attuano le prescrizioni sulla dichiarazione emanate dalla Confederazione (art. 24 cpv. 2 LEp). I sistemi di dichiarazione e documentazione messi a disposizione dalla Confederazione per i 19 o 18 Cantoni (One-Doc e Soignez-moi) passeranno sotto la responsabilità dei Cantoni nell'estate del 2022. Dal 2023 anche il finanziamento di questi sistemi competerà ai Cantoni. La Confederazione accompagna da vicino, assieme alla CDS, il passaggio di consegne. Diversi Cantoni ritengono che la Confederazione dovrebbe continuare a svolgere questo compito. Pur essendo al corrente di tale posizione, la Confederazione mantiene invariata la sua proposta di soluzione, già concretizzata assieme a rappresentanti cantonali. All'inizio di maggio 2022 è stato avviato il progetto preliminare per il passaggio di consegne ai Cantoni. Il finanziamento del progetto è assicurato dalla CDS e dall'UFSP.

Compiti della Confederazione

La Confederazione acquista e distribuisce i vaccini e il materiale per la vaccinazione (siringhe ecc.) alle sedi cantonali coinvolgendo i relativi portatori d'interesse. L'acquisto di vaccini da parte della Confederazione dovrebbe proseguire fino a tutto il 2023. Successivamente, la Confederazione si impegnerà affinché esso avvenga secondo i normali processi di acquisto di medicinali. In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), la Confederazione aggiorna regolarmente le raccomandazioni di vaccinazione. La Confederazione elabora materiale informativo destinato ai professionisti della salute e alla popolazione generale e monitora la disponibilità a farsi vaccinare e la promozione della vaccinazione conformemente alla Strategia nazionale di vaccinazione (SNV) (indagini, piani, promozione della formazione, reti di moltiplicatori). Coordina la promozione della vaccinazione e l'accesso alla vaccinazione per i gruppi di popolazione svantaggiati nonché il monitoraggio nazionale della vaccinazione. La Confederazione continua a garantire la gestione del Vaccination Monitoring Data Lake (VMDL) e il coordinamento dei sistemi di dichiarazione, almeno fino alla decisione in merito a una soluzione successiva globale, attesa entro il 2024.

6.6. Programma di promozione dei medicinali anti-COVID-19

Obiettivo

In base all'articolo 3 capoverso 2 lettera e della legge COVID-19, il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato il programma federale di promozione per medicinali anti-COVID-19, incaricando poi l'UFSP di attuarlo. Il programma mira a fornire un contributo per consentire alla popolazione svizzera un accesso a nuove terapie innovative nonché un



approvvigionamento sicuro e rapido di medicinali anti-COVID-19. La validità della base legale e del programma di promozione è attualmente limitata alla fine del 2022 e fino almeno a tale data il programma continuerà a essere gestito dalla Confederazione. Visti la situazione incerta sull'andamento futuro della malattia e gli investimenti già effettuati, è nell'interesse della Confederazione poter prorogare i progetti di sviluppo, se obiettivamente giustificato. Uno dei progetti in corso riguarda per esempio lo sviluppo di un medicinale per trattare le conseguenze a lungo termine della COVID-19. Nel suo messaggio concernente la modifica della legge COVID-19, il Consiglio federale intende quindi proporre al Parlamento di prorogare la base legale del programma di promozione per medicinali anti-COVID-19, in cui non è tuttavia previsto l'inserimento di nuovi progetti.

6.7. Ricerca

La ricerca sul virus SARS-CoV-2 e la COVID-19 resta fondamentale per consentire un approccio basato sull'evidenza. In ciò rientra l'acquisizione di nuove conoscenze sulla trasmissione e la diffusione del SARS-CoV-2. Altre priorità della ricerca sono l'intensità e la durata dell'immunità dopo la guarigione o la vaccinazione o una combinazione di entrambe, le cause della gravità variabile delle varie forme di malattia (compresa la condizione post-COVID-19) e il ruolo svolto dai bambini o dalle persone asintomatiche nella trasmissione e nella diffusione del virus. A ciò si aggiungono interrogativi di ricerca sugli effetti sociali dell'epidemia. A più lungo termine la Confederazione, i Cantoni e la scienza dovrebbero inoltre valutare la possibilità di creare una base di dati ottimizzata istituendo un sistema di campionamento.

Obiettivo

Elaborare basi fondate sull'evidenza concernenti il SARS-CoV-2 e un eventuale adeguamento dei provvedimenti per l'ulteriore gestione degli effetti della COVID-19 e ampliarle nell'ambito dei mezzi disponibili. Ciò avviene per mezzo della ricerca dell'Amministrazione federale e nel quadro di contributi ai ricercatori in Svizzera.

Compiti della Confederazione

Coordinandosi con gli altri servizi federali interessati, l'UFSP continua a contribuire al coordinamento e al finanziamento di progetti nazionali di ricerca e di vari programmi di monitoraggio. Sono compresi attualmente studi sull'immunità all'interno della popolazione e di sottopopolazioni specifiche, sulla carica virale e il sequenziamento nelle acque di scarico, sulle infezioni tra i bambini e gli adolescenti e sulla condizione post-COVID-19 («Long Covid») nonché studi di modellazione dell'evoluzione futura della pandemia. Assieme agli scienziati verrà verificato ove necessario se oltre ai programmi e agli studi già in corso siano necessari ulteriori dati; se così fosse verranno sostenuti altri studi. L'UFSP si coordina con altri servizi federali interessati.

Compiti dei Cantoni

Su richiesta, i Cantoni mettono a disposizione dei ricercatori dati anonimi provenienti da rilevazioni cantonali.



Excursus: valutazioni della Confederazione della gestione della pandemia di COVID-19²

Dopo una discussione con il capo del DFI, il 30 giugno 2020 l'UFSP ha deciso di sottoporre la gestione della crisi COVID-19 a una valutazione esterna. Il gruppo di direzione della valutazione, in cui sono rappresentati l'UFSP e la segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (SG-CDS), ha incaricato la società INTERFACE Politikstudien di analizzare il primo periodo di gestione della pandemia (dalla primavera 2020 all'estate 2021). La valutazione è stata pubblicata il 26 aprile 2022 unitamente a un parere del gruppo di direzione. I risultati serviranno a trarre insegnamenti per le crisi future. Saranno considerati in particolare nell'ambito della revisione ordinaria della LEp e sfruttati per rivedere il piano pandemico. Attualmente sono inoltre in preparazione diverse analisi della Confederazione e dei Cantoni dedicate alla crisi COVID-19 e alla sua gestione.

6.8. Conseguenze a lungo termine della COVID-19 sulla salute

Le conseguenze a lungo termine della COVID-19 sulla salute comprendono soprattutto la condizione post-COVID-19 nonché le potenziali conseguenze dei provvedimenti non farmaceutici adottati in materia di salute mentale, malattie non trasmissibili e dipendenze. Occorre ancora rispondere a un'accresciuta domanda di offerte di cura e consulenza psicosociale.

Obiettivo

Studiare e affrontare tutti gli effetti a lungo termine della COVID-19 sulla salute (condizione post-COVID-19, salute mentale, attività fisica, alimentazione, dipendenze). Le persone colpite da condizione post-COVID-19 ricevono tempestivamente sostegno e cure mediche adeguate. Per tutte le persone che ne hanno bisogno e in particolare per bambini e adolescenti è disponibile un'offerta qualitativamente elevata e quantitativamente sufficiente di cure psichiatriche e psicoterapeutiche.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni garantiscono l'assistenza ai pazienti affetti da condizione post-COVID-19 ed esaminano un sostegno di piattaforme d'informazione per gli interessati.

I Cantoni esaminano come rafforzare le attuali offerte a bassa soglia di consulenza psicosociale. La priorità non è creare nuove strutture, ma piuttosto prevedere un'integrazione in offerte esistenti, eventualmente ampliate, e le relative interazioni.

La responsabilità di assicurare sufficienti offerte di assistenza è sostanzialmente dei Cantoni. Per fare fronte alla scarsa disponibilità di assistenza in ambito psichiatrico per bambini e adolescenti è necessario coinvolgere maggiormente altri gruppi professionali, come per esempio gli operatori sociali scolastici.

Compiti della Confederazione

Accanto ad analisi secondarie in adempimento di diversi interventi parlamentari, anche l'indagine «COVID-19-Social Monitor» è portata avanti presumibilmente fino all'estate 2022, in modo da poter monitorare le conseguenze sanitarie e sociali della pandemia.

Nell'ambito del trattamento del postulato 21.3014 «Assicurare le cure e la riabilitazione appropriate a chi è colpito dalla "Covid lunga"» la Confederazione valuterà insieme a un gruppo di lavoro i provvedimenti che potranno poi essere attuati man mano con i relativi portatori d'interesse (diversi servizi federali, Cantoni, parti sociali, istituzioni sanitarie e sociali, società

² Ulteriori informazioni: Evaluationsberichte Übertragbare Krankheiten (admin.ch) > Abgeschlossene Studien (documenti disponibili in tedesco, francese e, parzialmente, in italiano)



specializzate, istituti di ricerca, associazioni di persone colpite ecc.) e, se necessario, adattati. Inoltre, nel quadro dell'attuazione della mozione 21.3453 «Assistenza scientifica per i casi di Covid lunga» dovrebbero essere generate maggiori conoscenze sulla malattia e su approcci terapeutici migliorati.

La Confederazione mantiene i sussidi a offerte di consulenza sulla salute psicosociale fino a giugno 2022.

6.9. Affari internazionali

Continuano a rivestire grande importanza la collaborazione bilaterale, in special modo su tematiche transfrontaliere, nonché la collaborazione in organizzazioni internazionali (soprattutto l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) su questioni di preparazione e gestione della pandemia. L'accesso della Svizzera a comitati di crisi dell'UE dovrebbe per quanto possibile essere mantenuto. Anche la collaborazione internazionale in materia di vaccinazione (p. es. COVAX) deve restare garantita. Analisi e panoramiche sugli sviluppi internazionali restano necessari per poter monitorare e valutare continuamente l'andamento globale. Vi rientra in particolare anche la collaborazione internazionale nella sorveglianza delle nuove varianti del virus. Nel settore del traffico internazionale viaggiatori sarà garantita anche in futuro una procedura concordata a livello internazionale, adeguata all'evoluzione epidemiologica e commisurata agli sviluppi internazionali rilevanti. Vi rientra tra l'altro la prosecuzione del tracciamento dei contatti internazionale.

Obiettivo

Mantenere la Svizzera associata a organismi europei e internazionali incaricati di garantire la preparazione e la gestione delle pandemie. Se necessario, adottare provvedimenti sanitari di confine volti a garantire la sicurezza dei viaggiatori e della popolazione svizzera.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni assicurano il tracciamento dei contatti a livello cantonale e vigilano su eventuali obblighi di quarantena per i viaggiatori previsti dalla Confederazione a livello dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori; RS 818.101.27), la cui competenza esecutiva spetta, secondo l'articolo 75 LEp, ai Cantoni.

Compiti della Confederazione

La Confederazione garantisce gli scambi internazionali attraverso la collaborazione bilaterale, la partecipazione a organizzazioni internazionali pertinenti e, ove possibile, l'accesso a comitati di crisi dell'UE. Garantisce inoltre che siano disponibili informazioni su sviluppi internazionali rilevanti. Stabilisce inoltre provvedimenti sanitari di confine, come prescrizioni per l'entrata in Svizzera e assume il tracciamento dei contatti internazionale. In caso di comparsa di varianti preoccupanti del virus, adotta i provvedimenti necessari conformemente all'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori (registrazione dei dati di contatto e, se del caso, di dati sanitari come pure obbligo di test e quarantena). La Confederazione ha inoltre la competenza di fornire gli strumenti necessari a tale scopo, per esempio lo Swiss Passenger Locator Form (SwissPLF) o uno strumento per informare sulle disposizioni di entrata vigenti (TravelCheck). La Confederazione conduce le discussioni strategiche ed esamina le possibilità per migliorare i processi di trasmissione automatica ed efficiente di dati ai Cantoni ai fini del tracciamento dei contatti a livello internazionale.



6.10. Comunicazione

La comunicazione adeguata ai destinatari su sviluppi, analisi e raccomandazioni resta importante. Si tratta di informare e sensibilizzare la popolazione e i media attraverso formati adeguati e di garantire a tutti un accesso a bassa soglia alle informazioni.

Obiettivo

Continuare a informare, all'occorrenza, la popolazione, portatori d'interesse specifici e i media sull'andamento dell'epidemia di COVID-19, sulle raccomandazioni di comportamenti vigenti e sugli obiettivi di protezione della salute pubblica.

Compiti della Confederazione

L'UFSP garantisce la comunicazione alla popolazione nell'ambito del ripristino della normalità, adeguandola ai gruppi target, e i contatti con i media. L'organizzazione di regolari conferenze stampa (*point de presse* settimanali) è già stata interrotta e non è più prevista nemmeno dopo il passaggio alla «fase normale». Potrebbero però essere necessari colloqui con i media, a seconda della pertinenza di tematiche attuali in quel dato momento.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni sfruttano i mezzi di comunicazione e le campagne per la comunicazione e l'informazione a livello cantonale (elaborazione di propri mezzi di comunicazione e campagne, condivisione di messaggi e raccomandazioni ecc.). Se necessario, diffondono il materiale informativo della Confederazione attraverso i collaudati canali cantonali.

6.11. Coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni nonché con altri portatori d'interesse

Nell'ambito della gestione dell'epidemia di COVID-19 è stata creata una serie di processi e piattaforme per gli scambi sia tra la Confederazione e i Cantoni sia con altri portatori d'interesse esterni. Per ciascuno di questi canali di scambio bisognerà verificare se chiuderlo, mantenerlo in una forma adattata o prevedere la possibilità di riattivarlo rapidamente in caso di necessità. Queste piattaforme di scambio contemplano tra l'altro gli scambi regolari tra la segreteria generale del DFI e la CDS, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione come pure varie piattaforme dei gruppi di lavoro tecnici della Task force UFSP COVID-19, ad esempio sulle vaccinazioni, la strategia di test o il tracciamento dei contatti. Nella consultazione, i Cantoni si sono schierati a favore di un mantenimento dei canali di scambio, chiedendo tuttavia un adeguamento della frequenza di riunioni in funzione del bisogno e una limitazione agli organi principali fino ad arrivare a un'unica piattaforma di scambio tra la Confederazione e i Cantoni (AG, NW, SZ).

Obiettivo

Mantenere gli scambi tra la Confederazione e i Cantoni per la concertazione e il coordinamento su tematiche legate alla COVID-19 nonché lo scambio di conoscenze, a seconda delle necessità, nonché adattare di conseguenza le necessarie piattaforme di scambio.

Compiti della Confederazione

La Confederazione verifica la necessità di portare avanti le piattaforme di scambio da essa avviate e modifica se necessario la forma e la frequenza delle riunioni.

Se necessario deve essere garantita una ripresa delle attività. Sul fronte federale, l'organizzazione di crisi (Task force UFSP COVID-19) sarà sciolta entro l'estate 2022 e i restanti compiti della Confederazione integrati nell'organizzazione gerarchica dell'UFSP. Sarà ancora garantito il coordinamento all'interno dell'ufficio e degli altri servizi della



Confederazione interessati nonché dei Cantoni. Un elenco delle piattaforme di scambio mantenute, a una frequenza di riunioni adeguata, è disponibile nell'allegato.

Compiti dei Cantoni

I Cantoni verificano la necessità di mantenere le loro piattaforme di scambio cantonali, se necessario adattando la forma e la frequenza delle riunioni.

7. I compiti della Confederazione e dei Cantoni in sintesi

La transizione dalla fase epidemica a quella endemica non è un passaggio brusco. Durante la fase transitoria (dalla primavera 2022 alla primavera 2023, dopodiché la situazione sarà rivalutata) è importante mantenere alte la vigilanza e la reattività per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di reagire rapidamente e adeguatamente ai nuovi sviluppi epidemiologici. Essendo previsto un crescente rallentamento delle infezioni è tuttavia indicata una ricalibratura dei dispositivi di provvedimenti delle autorità. Occorre inoltre precisare e coordinare i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni in relazione alla gestione dell'epidemia di COVID-19 in Svizzera, adattandoli alle strutture regolari, come previsto dalla LEp nella «situazione normale».

Nella «situazione normale», i principali responsabili della gestione della crisi sono i Cantoni. Con la soppressione dei provvedimenti a livello federale, spetta in primo luogo ai Cantoni ordinare provvedimenti volti a proteggere la popolazione. Nell'ambito dell'evoluzione futura dell'epidemia di COVID-19, i Cantoni sono responsabili in particolare di garantire l'assistenza sanitaria, mettere rapidamente a disposizione possibilità di test, se necessario, e fornire i dati cantonali per le attività di sorveglianza della Confederazione. Sono inoltre responsabili di adottare eventuali provvedimenti non farmaceutici (p. es. obbligo del certificato o della mascherina in situazioni speciali, limitazioni della capienza) e di controllarne l'attuazione. Approntano le strutture, i processi e il know-how necessario per garantire un tracciamento dei contatti corrispondente alle necessità. Attuano le raccomandazioni nazionali di vaccinazione, garantiscono l'accesso alle vaccinazioni e preparano vaccinazioni di richiamo per l'intera popolazione. Verificano come rafforzare le attuali offerte a bassa soglia di consulenza psicosociale e garantiscono la presa a carico dei pazienti affetti da condizione post-COVID-19. Spetta ai Cantoni alleviare l'attuale insufficienza dell'assistenza psichiatrica di bambini e adolescenti. I Cantoni proseguono infine la comunicazione e l'informazione a livello cantonale, a seconda delle necessità, con la possibilità di sfruttare il materiale di comunicazione e informazione della Confederazione.

I poteri della Confederazione sono limitati e riguardano in particolare la sorveglianza, l'informazione e le raccomandazioni, i provvedimenti sull'entrata e l'uscita nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, l'approvvigionamento con agenti terapeutici, il coordinamento e il controllo dell'esecuzione.